

**Statuto dell'organismo di mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Benevento** (adottato con deliberazione dell'Ordine degli Avvocati di Benevento del 14 MARZO 2011 e modificato con delibera n. 5 del 01/12/2017)

**INDICE:**

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Fonti
- Art. 3 - L'organismo
- Art. 4 - Composizione dell'organismo di mediazione
- Art. 5 - Funzionamento dell'organismo
- Art. 6 - Decorrenza dell'ufficio ed assunzione delle funzioni
- Art. 7 - Decadenza dall'ufficio e dimissioni
- Art. 8 - Organi dell'organismo
- Art. 9 - Il presidente
- Art. 10 - Assenza o impedimento del presidente
- Art. 11 - Il consiglio direttivo
- Art. 12 - Convocazione delle riunioni
- Art. 13 - Riunioni
- Art. 14 - Adozione delle deliberazioni
- Art. 15 - Segreteria delle riunioni
- Art. 16 - Processo verbale
- Art. 17 - Partecipazione e accesso
- Art. 18 - Segreto d'ufficio
- Art. 19 - Decadenza per grave inadempimento degli obblighi di ufficio
- Art. 20 - Registro delle deliberazioni
- Art. 21 - Segreteria
- Art. 22 - Segreto d'ufficio e riservatezza
- Art. 23 - Il responsabile dell'organismo
- Art. 24 - Comitato Scientifico

Art. 1  
(Definizioni)

1. Nel presente statuto si intendono per:

- a) "Organismo": l'Organismo di mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Benevento;
- b) "consiglio direttivo": l'insieme dei componenti che costituiscono l'organismo ai sensi del regolamento adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento con delibera del 14 marzo 2011;
- c) "segreteria": la struttura di supporto all'organismo individuata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento;

d) "COA Benevento": Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento;

e) "decreto legislativo": decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ;

f) "regolamento": il regolamento di attuazione del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali concernente la Organismo di mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Benevento e le relative procedure, adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento con delibera del 11 marzo 2011.

Art. 2  
(*Fonti*)

1. E' istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Benevento l'Organismo di mediazione con delibera del 14 marzo 2011.

Art. 3  
(*L'organismo*)

1. L'organismo esercita i compiti ad essa assegnati dalle disposizioni di legge e di regolamento, avvalendosi delle risorse e delle strutture assegnate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento. Organizza, altresì, corsi di formazione e aggiornamento per i conciliatori.

2. L'organismo ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Benevento.

Art. 4

(Composizione dell'organismo di mediazione)

1. L'organismo è composto dai membri che compongono il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento. Essi non possono ricoprire incarichi presso altri organismi di conciliazione istituiti da enti pubblici e privati e operanti in qualsiasi settore, né esercitare attività di conciliazione presso il presente organismo ovvero ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia di giudizio. \* Ai sensi della modifica apportata con delibera del 01/12/2017.

2. I componenti sono designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento. Il Presidente dell'organismo è ufficio assunto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento o da consigliere dell'Ordine da lui delegato.

3. I componenti dell'organismo sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento.

4. L'originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita del requisito indicato al comma 1 ovvero il grave inadempimento degli obblighi gravanti in capo ai componenti dell'organismo, importano la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunciata, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza della perdita dei requisiti, ovvero dalla conoscenza dei fatti che integrano grave inadempimento dei detti obblighi, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento.

#### Art. 5

##### (Funzionamento dell'organismo)

1. Le deliberazioni dell'organismo sono adottate collegialmente dalla maggioranza semplice dei componenti dell'organismo". Salvo che non sia prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni dell'organismo sono adottate a maggioranza dei votanti e, comunque, con non meno di quattro voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente.\* Ai sensi della modifica apportata con delibera del 01/12/2017.

2. L'organismo ha sede presso gli uffici delle sedi dell'Ordine degli Avvocati di Benevento e svolge la propria attività avvalendosi di strutture e risorse individuate e fornite dall'Ordine degli Avvocati di Benevento.

3. L'organismo presenta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

4. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento può chiedere all'organismo informazioni sulle attività e sui compiti istituzionali svolti e può impartire direttive vincolanti per l'organismo.

5. L'Ordine degli Avvocati di Benevento provvede alla copertura delle spese di amministrazione delle procedure di conciliazione con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure.

#### Art. 6

##### *(Decorrenza dell'ufficio ed assunzione delle funzioni)*

1. Il termine iniziale dell'ufficio di ciascun componente dell'organismo decorre dalla data della delibera di nomina da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento o dalla diversa data in essa indicata; il termine di assunzione delle funzioni decorre dalla riunione dell'organismo a cui ciascun componente partecipa per la prima volta.

## Art. 7

### *(Decadenza dall'ufficio e dimissioni)*

1. Nella prima riunione cui partecipa, il componente di nuova nomina dichiara formalmente, assumendone la responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 1, o di perdita dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 del presente statuto, ovvero prospetta al consiglio direttivo le situazioni suscettibili di dar luogo ad incompatibilità o di perdita dei requisiti soggettivi.
2. Nella prima riunione utile, ciascun componente prospetta al consiglio direttivo le situazioni suscettibili di dar luogo a sopravvenuta incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 1 o a perdita dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 del presente statuto.
3. Nell'ipotesi in cui un componente abbia dichiarato proprie situazioni di incompatibilità ovvero di perdita del requisito per la nomina, o tali situazioni siano venute comunque a conoscenza del consiglio direttivo, questo, sentito l'interessato ed esperiti, ove necessario, dispone sommari accertamenti.
- 4) Nel caso di incompatibilità, fissa un termine entro cui il componente deve esercitare l'opzione, decorso il quale, senza che sia cessata la causa di incompatibilità o siano state presentate dimissioni, informa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento ai fini della dichiarazione di decadenza dall'ufficio del componente stesso;
- 5) nel caso di perdita del requisito per la nomina, informa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento ai fini della dichiarazione di decadenza dall'ufficio .

Il consiglio direttivo si pronuncia con l'astensione del componente interessato.

6. Le dimissioni del componente sono presentate al presidente che ne dà immediata comunicazione al consiglio direttivo e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento. Esse hanno effetto dalla data della loro accettazione.
7. In caso di cessazione del componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai commi precedenti, il presidente ne dà immediata comunicazione al consiglio direttivo e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento per la sua sostituzione.

## Art. 8

### *(Organi dell'organismo)*

1. Sono organi dell'organismo il presidente, il consiglio direttivo, il responsabile dell'organismo ed il comitato scientifico.

## Art. 9

### *(Il presidente)*

1. Il presidente:

- a) rappresenta l'organismo nei settori di competenza e mantiene i rapporti con l'Ordine degli Avvocati di Benevento, con le istituzioni, nonché con gli organismi preposti alla risoluzione stragiudiziale delle controversie istituiti da enti pubblici e privati;
- b) convoca il consiglio direttivo, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;
- c) vigila sull'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo, dettando le necessarie direttive e tenendone informato il consiglio stesso;
- d) presenta al consiglio direttivo, per l'approvazione, lo schema di relazione sull'attività svolta da sottoporre all'Ordine degli Avvocati di Benevento ;
- e) sovrintende all'attività istruttoria della segreteria e riferisce al consiglio direttivo per l'adozione delle conseguenti delibere;
- f) sulla base delle risultanze istruttorie presentate dalla segreteria, dispone se del caso per l'adozione delle necessarie correzioni e integrazioni che le parti delle procedure di conciliazione sono tenute a trasmettere in ordine alle domande già inoltrate;
- g) adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio direttivo che sottopone a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva;
- h) dà istruzioni sul funzionamento della segreteria e verifica i risultati dell'attività svolta;
- i) sovrintende al sito internet dell'organismo, verificando che la segreteria ne curi il funzionamento e l'aggiornamento sulla base delle direttive ad essa impartite;
- l) esercita ogni altra funzione prevista dalle disposizioni di legge o di regolamento;
- m) può delegare a singoli componenti specifici incarichi temporanei, informandone il consiglio direttivo.

Art. 10

*(Assenza o impedimento del presidente)*

1. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal componente con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano d'età.

Art. 11

*(Il consiglio direttivo)*

1. Il consiglio direttivo esercita collegialmente tutte le attribuzioni conferite all'organismo dalle disposizioni di legge o di regolamento.

2. Il consiglio direttivo delibera inoltre in via generale:

a) le modalità per lo svolgimento dei compiti di natura istruttoria e gli adempimenti tecnico-procedurali necessari all'amministrazione delle procedure conciliative e alla tenuta degli elenchi;

b) le norme in materia di protocollazione, archiviazione di atti e documenti e organizzazione e gestione del sistema informativo;

c) le norme che disciplinano l'attribuzione della firma per gli atti dell'organismo non aventi contenuto deliberativo;

d) le modalità per la tempestiva circolazione fra i componenti e con la segreteria delle informazioni necessarie all'esercizio dei suoi compiti, anche per via telematica.

3. I componenti:

a) partecipano alla discussione e alle deliberazioni;

b) verificano l'attività dell'organismo;

c) presentano proposte sull'attività dell'organismo e sul suo funzionamento.

#### Art. 12

#### *(Convocazione delle riunioni)*

1. La convocazione del consiglio direttivo indica il luogo, l'ordine del giorno, la data e l'ora di inizio della riunione.

2. La comunicazione che dispone la convocazione deve pervenire, anche per via telematica, ai componenti almeno tre giorni prima di quello in cui il consiglio direttivo è convocato, salvo i casi di urgenza.

3. Ciascun componente può chiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno per le determinazioni del presidente.

4. Il presidente, stabilito l'ordine del giorno, dispone la trasmissione ai componenti, anche per via telematica, della documentazione necessaria per la sua trattazione, almeno tre giorni prima di quello in cui il consiglio direttivo è convocato, salvo i casi di urgenza.

5. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato dal presidente anche immediatamente prima della riunione.

Art. 13  
*(Riunioni)*

1. Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta per settimana.
2. Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti dell'organismo. \* Ai sensi della modifica apportata con delibera 01/12/2017.
3. I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano preventivamente il presidente.
4. Le riunioni possono svolgersi mediante sistemi di videoconferenza o audioconferenza che assicurino la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e la contestualità della discussione e della deliberazione.
5. Il presidente può invitare uno o più componenti a riferire al consiglio direttivo su questioni di carattere generale o particolare.
6. Il consiglio direttivo può stabilire di procedere ad audizioni.

Art. 14  
*(Adozione delle deliberazioni)*

1. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del presente statuto.
2. Il voto è palese.

Art. 15  
*(Segreteria delle riunioni)*

1. Nelle riunioni i compiti di segretario sono svolte da un componente del collegio stesso scelto dal presidente.

Art. 16  
*(Processo verbale)*

1. Il verbale della riunione è redatto dal segretario. Esso indica il momento iniziale e quello finale della seduta, i nomi dei componenti presenti e degli assenti, nonché le persone sentite, l'ordine del giorno e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione e il risultato delle votazioni. I componenti possono far inserire proprie dichiarazioni a verbale.
2. Il verbale è messo tempestivamente a disposizione del presidente e del consiglio direttivo per l'approvazione in una delle successive sedute; una volta approvato, è firmato dal presidente oltre che dal segretario verbalizzante.

Art. 17  
*(Partecipazione e accesso)*

1. Il consiglio direttivo adotta le misure idonee ad assicurare la partecipazione ai procedimenti amministrativi nonché l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, individuando le categorie di quelli sottratti all'accesso e di quelli per i quali l'accesso debba o possa essere differito.

Art. 18  
*(Segreto d'ufficio)*

1. I componenti del consiglio direttivo sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 19  
*(Decadenza per grave inadempimento degli obblighi di ufficio)*

1. In caso di grave inadempimento degli obblighi di ufficio previsti ovvero richiamati dalle disposizioni che precedono da parte dei suoi componenti, l'organismo, sentito l'interessato ed accertati i fatti, li comunica senza indugio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento che pronuncia la decadenza dalla carica. La deliberazione concernente la decadenza è pronunciata con l'astensione dell'interessato.

2. Ove l'organismo non ritenga sussistere i presupposti per la pronuncia di decadenza, dà notizia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento della deliberazione di non luogo a provvedere.

Art. 20  
*(Registro delle deliberazioni)*

1. Le deliberazioni assunte in ogni riunione sono annotate, a cura della segreteria, in un apposito registro.

2. Il consiglio direttivo stabilisce i criteri di organizzazione e di tenuta del registro, le modalità di conservazione dei documenti, i criteri per estrarne copie, nonché, se del caso, le forme di pubblicità, anche attraverso l'inserimento nel sito internet dell'organismo.

Art. 21  
*(Segreteria)*

1. L'organismo si avvale della collaborazione di una segreteria il cui personale è individuato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento.

La segreteria fornisce il supporto amministrativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'organismo. In particolare, la segreteria:

- a) agisce come segreteria del consiglio direttivo;
- b) registra tutte le comunicazioni al consiglio direttivo, con indicazione della provenienza, della data e dell'oggetto;
- c) riferisce al consiglio direttivo sullo stato e sull'andamento dei procedimenti conciliativi e delle attività relative alla tenuta degli elenchi dei conciliatori ;
- d) comunica ai destinatari le decisioni assunte dal consiglio direttivo e dal presidente;
- e) svolge le attività istruttorie relative alla tenuta degli elenchi e al loro aggiornamento;
- f) svolge le attività istruttorie relative ai procedimenti conciliativi ;
- g) riceve i documenti e le comunicazioni dalle parti e dai conciliatori ;
- h) forma e conserva i fascicoli dei procedimenti conciliativi , assicurando la riservatezza degli atti;
- i) tiene i ruoli generali cronologici dei procedimenti conciliativi ;
- j) rilascia alle parti, su loro richiesta, copia degli atti e dei documenti indicati nel regolamento relativi ai procedimenti conciliativi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17;
- k) cura il funzionamento e l'aggiornamento del sito internet dell'organismo.

#### Art. 22

*(Segreto d'ufficio e riservatezza)*

Il personale della segreteria è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio relativamente allo svolgimento delle attività dell'organismo, nonché a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento delle procedure di conciliazione.

#### Art. 23

(Il responsabile dell'organismo)

Il responsabile dell'organismo è ufficio assunto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento o da un membro del consiglio direttivo, consigliere dell'Ordine, da lui delegato.

Il responsabile dell'organismo è il titolare delle funzioni disciplinate dagli art. 8 e ss. del D.Lgs. 28/2010 nonché dall'art. 7, comma 6; art. 8, commi 2 e 3; art. 12 del D.M. attuativo. Cura altresì, la tenuta della scheda di valutazione del servizio prevista dell'art. 7, comma 5 lett. b) del D.M. attuativo.

Il responsabile rappresenta l'organismo di mediazione; coordina il Consiglio Direttivo; svolge le funzioni previste dalle norme sopra citate.

Art. 24

(Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è composto di nove membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento tra personalità che hanno acquisito specifica competenza nell'ambito delle procedure di mediazione. Il Comitato proporrà al Consiglio direttivo tutte le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei mediatori e fornirà pareri in ordine alla risoluzione di questioni giuridiche di particolare complessità proposte dal Presidente o dal Consiglio direttivo. Il Comitato è presieduto dal membro più anziano.

---